Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 460.

Modificazioni alla legge 28 luglio 1939, n. 1097, recante disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente le norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1097, concernente le disposizioni in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, concernente la soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 28 luglio 1939, n. 1097, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fraudolentemente, commercia, sottrae od occulta, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero, ovvero agisce in modo da deprimere il corso della valuta nazionale è punito con la reclusione fino a 5 anni e con la multa fino al quintuplo del valore della cosa che ha formato oggetto del reato.

La pena è della reclusione fino a 10 anni, oltre la multa:

1) quando il colpevole vive abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del delitto anzidetto;

2) quando il delitto è commesso da tre o più persone associate allo scopo di compiere più delitti indicati nel precedente comma;

3) quando, o per le qualità sociali e personali del colpevole, o per l'ufficio rivestito, o per il nocumento che ne sarebbe potuto derivare all'economia nazionale, il fatto assume carattere di notevole rilevanza.

Se risulta che il colpevole ha comunque agito in seguito a intelligenze con lo straniero al fine di recare pregiudizio all'economia nazionale, si applica la pena della reclusione fino a 24 anni ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge 28 luglio 1939, n. 1097, è abrogato.

La competenza per i delitti preveduti nell'art. 1 della legge 28 luglio 1939, n. 1097, modificato dall'articolo precedente, è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria.

Per i delitti medesimi si procede su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, al quale il Ministro per il tesoro trasmette gli atti relativi all'accertamento con il proprio parere sul nocumento che dal fatto è derivato o sarebbe potuto derivare all'economia valutaria del Paese.

A tal fine i rapporti concernenti i delitti suindicati debbono essere trasmessi al Ministero del tesoro.

Art. 3.

Sono condonate le pene pecuniarie previste per le violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro, commesse anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 461.

Anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1330, sono estese anche ai connazionali provvisti di pensioni di guerra da parte di Paesi stranieri.

Il presente decreto che sostituisce il R. decreto-legge del 2 marzo 1944, n. 74, ha effetto dalla scadenza delle concessioni disposte ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 462.

Modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 14 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, che concede una indennità mensile al personale di ruolo ed avventizio;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, recante norme per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, concernente proroga dell'esercizio provvisorio ed altri provvedimenti di carattere finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere al pagamento dei premi di operosità e rendimento di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici, mediante l'emissione di ordini di accreditamento.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato al preventivo assenso del Ministro per il tesoro che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale.

Il Ministro per il tesoro può — ove se ne appalesi la necessità — revocare la concessione.

Art. 2.

L'importo dell'ordine di accreditamento per ciascun capitolo non potrà superare il limite stabilito dal penultimo comma dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 463.

Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, 1° aprile 1950, nelle provincie del Nord Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogato al 25 agosto 1945 il termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, 1° aprile 1950, nelle provincie del Nord Italia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nelle provincie del Nord Italia passate all'Amministrazione italiana e dalla data in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato nelle provincie del Nord Italia non ancora restituite all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCOCCIMARRO — LA MALFA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1945.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato, dell'esercizio della Industria cellulosa d'Italia con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto interministeriale del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Presidenziale 14 agosto 1944 che nomina l'avv. Eucardio Momigliano a commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato e ne determina i poteri;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 354, che stabilisce i limiti di spesa per i servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Considerata la necessità di consentire al commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato di procedere sollecitamente all'acquisto ed al pagamento di quanto occorre per lo espletamento dei compiti di detto Istituto;

Determina:

Art. 1.

Il 1° comma dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto interministeriale 10 luglio 1929 è sostituito dal seguente:

« Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, dirige i lavori del Consiglio di amministrazione, lo convoca e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni, ordina le spese in economia entro i limiti di L. 200.000 firma gli atti congiuntamente ad un consigliere ».

Art. 2.

Il comma *d)* dell'art. 7 dello statuto medesimo è sostituito dal seguente:

« approvare i contratti e i relativi capitolati con qualsiasi Amministrazione pubblica o con privati che importino impegno oltre le L. 2.000.000 se stipulati a seguito di licitazione privata, ed oltre le L. 600.000 se stipulati a trattativa privata ».

Art. 3.

L'applicazione di tali limiti di somma ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1256).

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1945.

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a somministrare i due terzi su alcuni mutui precedentemente autorizzati per il pareggio dei bilanci 1944 delle Amministrazioni provinciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 11 gennaio 1945, n. 5;

Visti i decreti interministeriali 31 ottobre; 10, 18, 30 novembre; 1, 6, 8, 21, 22, 28 dicembre 1944; 24, 30 gennaio u. s., 2, 3, 5, 9, 13 e 14 febbraio pp., con i quali le sotto indicate Amministrazioni provinciali furono autorizzate ad assumere, per il pareggio dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944, i seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Amministr. prov. di	Taranto	L.	2.900.000
»	Sassari	»	3.800.000
»	Salerno	»	5.250.000
»	Nuoro	»	4.500.000
»	Cagliari	»	16.500.000
»	Benevento	»	4.900.000
»	Bari	»	3.600.000
»	Brindisi	»	1.000.000
»	Lecce	»	5.000.000
»	Matera	»	940.000
»	Ragusa	»	3.200.000
»	Campobasso	»	5.800.000
»	Caltanissetta	»	4.700.000
»	Siracusa	»	2.700.000
»	Agrigento	»	3.650.000
»	Cosenza	»	3.900.000
»	Potenza	»	2.000.000
»	Roma	»	22.000.000

Amministr. prov. di	Catanzaro .	L. 8.380.000
»	Palermo .	» 19.200.000
»	Avellino . .	» 7.650.000
»	Viterbo . .	» 1.900.000
»	L'Aquila .	» 3.550.000
»	Foggia . .	» 6.200.000
»	Teramo . .	» 2.600.000

Ritenuta la necessità e l'urgenza della somministrazione, da parte dell'Istituto mutuante, nelle more del concretamento delle garanzie dei mutui anzidetti, di una somma pari ai due terzi dell'importo dei mutui stessi;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare, a ciascuna delle suindicate Amministrazioni provinciali, la somministrazione dei due terzi dei mutui che dovranno, come sopra, essere assunti con l'Istituto medesimo per il pareggio economico dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944 non appena stipulati i relativi contratti di mutuo ed in dipendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie in dipendenza dei relativi contratti di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Roma, addì 4 aprile 1945

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1258)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.

Modificazione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 14 luglio 1943, concernente la cessione obbligatoria delle valute estere.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 1936, n. 103, contenente provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero;
Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1943, concernente la cessione obbligatoria delle valute estere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1943;
Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernente la soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ricostituisce il Ministero del tesoro;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, concernente la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni sul monopolio dei mezzi di pagamento all'estero e sul commercio delle valute estere, l'obbligo di offerta in cessione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero delle valute estere, sancito col decreto Ministeriale 14 luglio 1943, non si applica alle monete metalliche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1945

Il Ministro: RICCI

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 430/12, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana dottor A. Oetker, con sede in Milano, via Monte S. Genesio n. 2, (fabbricazione dolci) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Mario Luciano Magnani.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1211)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società chimico-farmaceutica Hermann Beutelspacher, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima chimico-farmaceutica Hermann Beutelspacher, con sede in Milano, via Legnano n. 28, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società chimico-farmaceutica Hermann Beutelspacher, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Stanislao Fella.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1208)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 424/6, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Ernesto Gerhardt;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, via T. Grossi, 2, (noleggio serbatoi vino) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giuseppe Mazzotta.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1209)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Revoca del decreto interministeriale 6 agosto 1940 col quale venne sottoposta a sequestro, la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1940, con il quale la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione si ravvisa la opportunità che la Barclays Bank S.A.I. sia liberata dai vincoli conseguenti a detto provvedimento;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 6 agosto 1940 con cui è stata sottoposta a sequestro la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1259)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 18 agosto 1945, viene revocato il decreto Ministeriale 3 gennaio 1945, col quale veniva concessa al notaio dott. Alessandrini Aldo, titolare della sede notarile di Piove di Sacco, del distretto notarile di Padova, l'autorizzazione ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145.

(1262)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 20 agosto 1945 - N. 175

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	97 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,2.
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,25

Media dei titoli del 21 agosto 1945 - N. 176

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	97,7.
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,10
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	·	97,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90.45

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca dei trasferimenti dei professori universitari disposti d'iniziativa del Ministro, senza il voto delle Facoltà interessate.

Il Ministero della pubblica istruzione comunica:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti nei confronti dei sottonotati professori nelle Facoltà e per la cattedra a fianco di ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

prof. Giuseppe D'Eufemia, diritto costituzionale, Bari;
prof. Carlo Guido Mor, storia del diritto italiano, Modena;
prof. Gaetano Morelli, diritto internazionale, Napoli;
prof. Ugo Rocco, diritto processuale civile, Napoli;
prof. Biagio Petrocelli, diritto penale, Napoli;
prof. Francesco Santoro Passarelli, istituzioni di diritto privato, Napoli;
prof. Giovanni Salemi, diritto amministrativo, Palermo;
prof. Eugenio Di Carlo, filosofia del diritto, Palermo;
prof. Tommaso Castiglia, filosofia del diritto, Sassari;
prof. Lauro Chiazzese, diritto romano, Palermo;
prof. Attilio Garino Canina, economia politica, Pavia;
prof. Renato Balzarini, diritto del lavoro, Roma;
prof. Vincenzo Castrilli, statistica, Siena.

Facoltà di scienze politiche:

prof. Franco Valsecchi, storia moderna, Pavia;
prof. Arnaldo Volpicelli, filosofia del diritto, Roma.

Facoltà di economia e commercio:

prof. Umberto Toschi, geografia economia, Bari;
prof. Ferdinando Milone, geografia economia, Napoli;
prof. Lanfranco Maroi, demografia generale e demografia comparata delle razze, Napoli;
prof. Raffaele Gangemi, scienza delle finanze e diritto finanziario, Napoli;
prof. Celestino Arena, scienza delle finanze e diritto finanziario, Roma;
prof. Giacinto Bosco, diritto internazionale, Roma;
prof. Francesco Dominedò, diritto marittimo, Roma;
prof. Francesco Della Penna, ragioneria generale ed applicata, Roma;
prof. Antonio Renzi, tecnica industriale e commerciale, Roma;
prof. Luigi Ferrara, istituzioni di diritto privato, Roma;
prof. Giuseppe Chiarelli, istituzioni di diritto pubblico, Roma.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

prof. Raffaele D'Addario, statistica, Roma.

Facoltà di lettere e filosofia:

prof. Francesco Sbordone, grammatica greca e latina, Napoli;
prof. Nino Cortese, storia del Risorgimento, Napoli;
prof. Alberto Maria Ghisalberti, storia del Risorgimento, Roma;
prof. Jeswart Arslan, storia dell'arte medioevale e moderna, Pavia;
prof. Alfredo Schiaffini, storia della lingua italiana, Roma;
prof. Ettore Lo Gatto, lingua e letteratura russa, Roma;
prof. Gaspare Oliverio, antichità greche e romane, Roma;
prof. Vittorio De Falco, letteratura greca, Napoli.

Facoltà di magistero:

prof. Ugo Spirito, filosofia, Roma;
prof. Onorato Tescari, lingua e letteratura latina, Roma.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Giuseppe Bertaccini, clinica dermosifilopatica, Bari;
prof. Antonio Gasbarrini, clinica medica generale e terapia medica, Bologna;
prof. Vincenzo Bisceglie, patologia generale, Catania;
prof. Francesco Pentimalli, patologia generale, Napoli;
prof. Riccardo Reitano, anatomia e istologia patologica, Catania;
prof. Filippo Guccione, anatomia e istologia patologica, Palermo;
prof. Eugenio Maurizio, clinica ostetrica e ginecologica, Catania;
prof. Arturo Fornero, clinica ostetrica e ginecologica Modena;
prof. Giuseppe Tesauro, clinica ostetrica e ginecologica, Napoli;
prof. Salvatore Scaglione, clinica ostetrica e ginecologica, Palermo;
prof. Angelo Rabbeno, farmacologia, Genova;
prof. Guido Piccinini, farmacologia, Napoli;
prof. Efisio Luigi Tocco, farmacologia, Palermo;
prof. Girolamo Lo Cascio, clinica oculistica, Napoli;
prof. Antonino Contino, clinica oculistica, Palermo;
prof. Vittoriano Cavara, clinica oculistica R[illegible]ma;
prof. Luigi Auricchio, clinica pediatrica, Napoli;
prof. Alfredo Coppola, clinica delle mala[illegible] [illegible]ervose e mentali, Palermo;
prof. Guido Izar, clinica medica generale e terapia medica, Siena;
prof. Giulio Cesare Dogliotti, patologia speciale medica e metodologia clinica, Ferrara.

Facoltà di scienze:

prof. Umberto Crudeli, fisica matematica, Napoli;
prof. Emanuele Oliveri, chimica generale e inorganica, Palermo;
prof. Edoardo Zavattari, zoologia, Roma.

Facoltà di ingegneria civile e industriale:

prof. Ottorino Sesini, meccanica applicata alle macchine, Milano.

Facoltà di ingegneria mineraria:

prof. Francesco Roma, tecnologie chimiche speciali, Roma.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro eventuali proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento di altri eventuali aspiranti alla cattedra medesima.

(1261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza n. 1 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al primo comma, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie, soggette al Governo Militare Alleato, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. I benefici derivanti dal sottoindicato decreto decorrono dalla data del 1° agosto 1945.

In data 14 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307.
Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari.

(1263)

Dato che su richiesta del Governo Italiano è stato disposto con ordinanza del Governo Militare Alleato in data del 26 luglio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 31 luglio 1945, che il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343, entri in vigore in alcune Provincie soggette al Governo Militare Alleato e che gli assegni previsti da detto decreto abbiano decorrenza a partire dal 1° maggio 1945;

Ora, pertanto, su ulteriore richiesta del Governo Italiano ed in parziale deroga della su menzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che gli assegni previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343, abbiano decorrenza nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dal 1° gennaio 1945.

In data 16 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1265)

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al primo comma, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie, soggette al Governo Militare Alleato, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Su richiesta del Governo Italiano i benefici derivanti dal sottoindicato decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 1945.

In data 16 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.
Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

(1264)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 463 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, 1° aprile 1950, nelle provincie del Nord Italia) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 23 agosto 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1270)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.